

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9629 ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promossa da:

residente in Sassari ed in Cagliari  
elettivamente domiciliata, presso lo studio del procuratore avvocato Umberto  
Cossu, che, unitamente al procuratore avvocato \_\_\_\_\_, la rappresenta,  
in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione, e la difende.

ATTRICE

CONTRO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI – Società  
Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del procuratore  
avvocato \_\_\_\_\_, che, unitamente al procuratore avvocato \_\_\_\_\_,  
la rappresenta, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della  
comparsa di costituzione e risposta, e la difende.

CONVENUTA

All'udienza del 14.5.2014 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della parte attrice:

“Si conclude conformemente agli atti del giudizio, dichiarando di rinunciare alla domanda di liquidazione del sovrapprezzo in quanto la relativa riserva è stata assorbita dalle perdite accertate nel bilancio dell'amministrazione straordinaria ( Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, a) accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dalla Banca convenuta al recesso esercitato dall'attrice come in atti e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento del rapporto sociale; b) condannare la Banca convenuta al pagamento a favore dell'attrice del valore della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso in misura pari al



valore nominale delle azioni, oltre interessi dalla data di recesso e rivalutazione; c) in via subordinata, nell'ipotesi di contestazione del valore di liquidazione così come risultante dalla conclusione sub b), ordinare alla Banca convenuta di rendere il conto, ai sensi dell'art. 263 c.p.c. e dell'art. 2437-ter, comma 5°, cod. civ., da cui risulti il valore delle azioni per cui è stato esercitato il recesso e condannare la Banca al pagamento del conseguente valore della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso a favore dell'attrice, oltre interessi dalla data di recesso e rivalutazione ; d) con vittoria di spese ed onorari.)”

Nell'interesse della convenuta:

“Dichiara di non opporsi alla superiore rinunzia e chiede che la causa sia tenuta a decisione, sulle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta ( Piaccia al Tribunale adito: nel merito, rigettare le domande svolte dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto; in rito, rigettare l'ordine di conto in quanto inammissibile. Con vittoria di spese e competenze.)”

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 05.12.2011 ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca di Credito Cooperativo di Cagliari -Società Cooperativa a.r.l.-, con sede in Cagliari, domandando l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto dalla Banca convenuta al recesso esercitato dal socio con la lettera raccomandata a.r. del 3 agosto 2011 e l'intervenuto scioglimento del rapporto sociale, nonché la condanna della convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al valore della propria partecipazione, maggiorato del sovrapprezzo corrisposto al momento della sottoscrizione.

1.1. A fondamento delle proprie domande, l'attrice ha sostenuto:

che era socia della Banca Cooperativa convenuta, in quanto titolare del diritto di proprietà di 160 azioni della medesima, pari ad un valore complessivo al momento della sottoscrizione di euro 45.440,00;

che con delibera assembleare del 23.7.2011, approvata a maggioranza nonostante ella avesse espresso voto contrario, lo statuto sociale della convenuta era stato modificato ed, in particolare:



era stata espunta dall'art. 12 la causa di recesso precedentemente costituita da “  
*e per altri giustificati motivi*”;

era stato modificato l'art. 53, che nella sua nuova versione aveva previsto che la nomina da parte dell'assemblea dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci stessi, avvenisse nell'ambito di un elenco di nominativi sui quali il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo avrebbe dovuto esprimere il proprio preventivo gradimento, sistema che sarebbe dovuto essere applicato anche in occasione del primo successivo rinnovo delle cariche sociali alla scadenza statutaria, salvo l'integrale ed anticipato rimborso, da parte della società, dello strumento ibrido di patrimonializzazione da lei emesso e garantito con fideiussione dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo;

era stato modificato l'art. 32, che nella sua nuova formulazione aveva introdotto, in ordine ai requisiti di eleggibilità del Consiglio di Amministrazione, la previsione di una specifica ipotesi di ineleggibilità e decadenza per i membri del Consiglio di Amministrazione “*che nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto le funzioni di amministrazione, direzione o controllo della Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al titolo IV, art. 70 e segg., del Decr. L.vo l.9.1993 n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti*”;

era stato modificato l'art. 42, che aveva esteso l'ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.32 anche ai membri del Collegio Sindacale;

che, avendo ritenuto le modifiche statutarie lesive dei diritti sociali di cui era titolare, con raccomandata a.r. del 3.8.2011 aveva comunicato il proprio recesso dalla convenuta ed, al contempo, aveva domandato il rimborso del prezzo corrisposto per le azioni;

che, nello specifico, il recesso era stato motivato alla stregua dell'art. 2437 c.c., primo comma, lettera e), che consentiva l'esercizio del recesso al socio dissenziente in merito alla delibera di modifica statutaria che elimini una delle ipotesi di recesso, e della riforma degli artt. 32, 42 e 53, che comportava forti



limitazioni ai diritti dei soci in ordine alla determinazione degli indirizzi della società;

che la convenuta, con raccomandata del 22.9.2011, aveva opposto il proprio rifiuto al recesso, sulla scorta della non riconducibilità della modifica dell'art. 13 dello statuto alla disciplina dell'art. 2437 c.c., per essere la modifica avvenuta in forza di un obbligo di legge, della transitorietà delle modifiche apportate agli artt. 32, 43 e 53 dello stesso statuto, le quali non avrebbero comportato, secondo la Banca, alcuna compressione dei diritti dei soci, e della difficile situazione patrimoniale della società che l'art. 13 dello statuto imponeva di tenere in considerazione ai fini della valutazione della legittimità del recesso;

che, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2437, primo comma, lettera e), richiamata dall'art. 2519, primo comma, c.c., risultava al caso di specie perfettamente applicabile, poiché l'abrogazione era avvenuta con delibera votata dall'assemblea dei soci e non in forza di una norma imperativa e la disciplina del prefato articolo del codice civile non prevedeva, quale presupposto per la sua applicazione, la prevaricazione della maggioranza sulla minoranza dei soci, risultando del pari inconferente il richiamo, operato dalla convenuta, all'influenza che la modifica statutaria avrebbe avuto sul recedente in qualità di singolo piuttosto che di socio, giacché il recesso era un diritto sociale;

che era inoltre applicabile alla vicenda dedotta in causa l'art. 2437, primo comma, lettera g) c.c. in considerazione dell'evidente compressione del diritto di voto dei soci determinata dalle modifiche apportate agli artt. 32, 42 e 53 dello Statuto della convenuta, non distinguendo la disposizione in esame tra modifiche temporanee e definitive;

che l'art. 13 dello Statuto della Cooperativa subordinava alla previa valutazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla situazione economica della medesima le sole ipotesi di recesso convenzionale, e non quelle previste da norme inderogabili di legge quali l'art. 2437 c.c., e che, comunque, la convenuta aveva unicamente allegato, e non provato, di non essere in grado di liquidare la quota del recedente;

che non era comprovata la sussistenza di alcun debito del recedente verso la



convenuta e che, anche in caso contrario, tale debito sarebbe stato comunque inesigibile;

che, anche ove lo Statuto avesse previsto una clausola volta ad escludere o limitare l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2437, primo comma, c.c., essa sarebbe stata nulla ai sensi dell'ultimo comma della stessa disposizione;

che la convenuta, a seguito dell'accertamento dell'efficacia del recesso, doveva essere condannata al pagamento del valore della partecipazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, quinto comma, c.c. previo accertamento dell'inadempimento della Banca all'obbligo previsto dall'art. 2437-ter comma 5°, c.c., in forza del quale "*i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo [i.e. il valore della quota di liquidazione] nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea*"o , comunque, dovendo determinarsi il valore della partecipazione sociale sulla base del valore nominale, maggiorato del sovrapprezzo versato al momento delle sottoscrizione delle azioni, salve le perdite risultanti dal bilancio di esercizio.

Parte attrice ha altresì fatto istanza, in ipotesi di contestazioni sul valore nominale della propria quota, affinché venisse ordinato alla convenuta la presentazione di un conto da cui potesse evincersi il valore in questione.

1.2. Ritualmente costituitasi in giudizio, la Banca di Credito Cooperativo di Cagliari ha sostenuto:

che nel momento dell'esercizio del recesso da parte dell'attore essa si trovava sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, ai sensi dell'art. 70 e ss. T.U.B.;

che le modifiche statutarie censurate dall'attore erano divenute necessarie ai fini dell'adeguamento alla normativa di vigilanza;

che la modifica apportata all'art. 13 dello Statuto aveva eliminato una causa di recesso *ad nutum*, in quanto tale contrastante con la necessità di mantenere la stabilità del patrimonio di vigilanza, e di conformarsi alla circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006, la quale vietava il rimborso delle quote sociali al di fuori delle ipotesi di liquidazione della Banca o di riduzione del capitale;

che la distribuzione degli utili era assente in una Banca di Credito Cooperativo



e, pertanto, la modifica dell'art. 13 dello Statuto non rientrava nella previsione dell'art. 2437 c.c., venendo in rilievo non l'interesse alla tutela dell'investimento, quanto quello al mantenimento della causa mutualistica, condizionato al rispetto delle prescrizioni sull'imputabilità del capitale sociale a patrimonio di vigilanza, interessando così la modifica in questione non il socio *uti singulis*, bensì il socio come appartenente alla compagine sociale;

che la Corte di Cassazione, nell'ipotesi della Cooperativa edilizia, assimilabile al caso *de quo*, aveva escluso l'ammissibilità del recesso ove lesivo della causa mutualistica del contratto sociale;

che il preventivo gradimento del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per l'elezione degli amministratori e dei sindaci era giustificato in luce del sostegno patrimoniale offerto dal Fondo alla Banca ed era comunque limitato nel tempo, non risultando il diritto di voto dei soci compresso, ma unicamente specificato nel suo oggetto, e non sussistendo alcuna limitazione del potere di indirizzo strategico dell'assemblea;

che il socio avrebbe dovuto al più impugnare la delibera con cui erano state introdotte nuove cause di ineleggibilità alla carica di amministratore e sindaco, non avendo l'ineleggibilità attinenza al diritto voto e non potendo il recesso svolgere una funzione surrogatoria dell'impugnazione in questione;

che il rifiuto opposto al recesso comunicato dall'attore era legittimo, a nulla rilevando la distinzione tra cause di recesso legali e convenzionali, poiché il ruolo dei Commissari Straordinari non era del tutto assimilabile a quello del Consiglio d'Amministrazione, dovendo i primi promuovere, ai sensi dell'art. 72, primo comma, T.U.B. tutte le iniziative utili a tutelare l'interesse dei depositanti e potendosi avere le evidenze contabili della situazione economico-patrimoniale della Banca solo alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, in forza della protrazione sino alla durata della stessa della chiusura dell'esercizio in corso, disciplinata dall'art. 75, secondo comma, T.U.B.;

che l'art. 2437-ter, quinto comma, c.c. non era applicabile al caso di specie, applicandosi alla Cooperativa la specifica disciplina di cui all'art. 2535 c.c., e prevedendo comunque la prima disposizione l'onere del socio, nel caso di specie



non adempiuto, di chiedere agli amministratori uno stato patrimoniale della società nei quindici giorni antecedenti l'assemblea avente come ordine del giorno materie che avrebbero potuto determinare l'esercizio del recesso, dovendosi inoltre tenere conto della protrazione della chiusura dell'esercizio in corso disposta dall'art. 75, secondo comma, T.U.B., alla stregua del quale l'ordine di esibizione proposto dall'attore risultava inammissibile e neppure era possibile configurare il meccanismo di liquidazione invocato dall'attore.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree.

1.3. Successivamente parte attrice, venuta a conoscenza del fatto che nel bilancio della convenuta chiuso al 31.12.2011, approvato successivamente alla scadenza del termine di legge per il deposito di memorie istruttorie, la riserva sovrapprezzo era stata integralmente utilizzata per la copertura delle perdite, ha rinunciato alla domanda di rimborso del sovrapprezzo versato.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

2. Il tribunale ha avuto modo di recente di occuparsi di altre controversie instaurate da altri soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - Società Cooperativa a.r.l. aventi ad oggetto la medesima vicenda e le medesime richieste formulate con le conclusioni sopra richiamate dalla odierna parte attrice.

A sostegno delle decisioni assunte in dette controversie con le sentenze nn.84, 114 e 116 del 2014 il tribunale ha svolto le seguenti motivazioni che di seguito si riportano e che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc .

<< 2. I presupposti in fatto della vicenda come in parte documentalmente comprovati in atti ed in parte non specificatamente contestati dalla parte convenuta costituitasi in giudizio.

I Commissari della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - società cooperativa posta in amministrazione straordinaria ai sensi degli artt.70 e seguenti Tub con decreto ministeriale del 17 giugno 2010 – in data 23 giugno 2011 convocarono ai sensi degli artt.70, secondo comma, e 72, sesto comma, Tub l'assemblea straordinaria e ordinaria in



seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2011 indicando, in particolare, all'ordine del giorno della parte straordinaria <l'approvazione di modifiche ed integrazioni allo Statuto della società >, tra le quali anche quella dell'art.13 sul recesso del socio.

L'assemblea sociale a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti (tra cui non si annovera il voto favorevole dal socio odierna parte attrice che espresse invece voto contrario: circostanza quest'ultima dedotta dall'attore in citazione non comprovata documentalmente dalle risultanze del verbale notarile e suoi allegati relativi ai soci presenti e votanti, ma neppure mai contestata dalla convenuta nel corso del giudizio) ebbe a deliberare la modifica (tra gli altri) dell'art.13 della Statuto sul recesso del socio.

La precedente disposizione statutaria che regolava il recesso del socio era l'art.12 il quale prevedeva espressamente che il socio potesse recedere in presenza di giustificati motivi diversi ed ulteriori rispetto agli altri tipicizzati in detta norma statutaria.

La disposizione statutaria approvata dalla assemblea straordinaria del 23 luglio 2011 non prevede più il recesso del socio "ad nutum" in presenza di giustificati motivi.

La parte attrice con missiva del 3 agosto 2011 ricevuta dalla società il successivo 5 agosto 2011 manifestò la volontà di recedere e la parte convenuta con missiva del 22 settembre 2011 respinse la predetta richiesta di recesso.

Con atto di citazione passato alla notifica il 23 novembre 2011 il socio ha proposto opposizione avverso tale diniego.

3. Il diritto di recesso di cui all'art.2437, primo comma, lettera e) c.c. .

La parte attrice sostiene che il recesso esercitato ai sensi dell'art.2437, primo comma, lettera e) c.c. da applicarsi alle società cooperative ai sensi del richiamo di cui all'art.2519 c.c. sia legittimo, mentre la parte convenuta opina per la non applicabilità delle norme richiamate in ragione della prevalenza della causa mutualistica del contratto sociale in una banca cooperativa.

3.1. Il dato normativo positivo milita in favore della tesi di parte attrice.

In primo luogo l'art. 2437, primo comma, c.c. alla lettera e) prevede che i soci di una società per azioni hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, quando non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Nel caso di specie, come s'è avuto modo di accertare, i Commissari, dando





applicazione alla deroga prevista dall'art.72, sesto comma, Tub, hanno convocato l'assemblea straordinaria - superando quindi lo stato di sospensione *ex lege* delle funzioni di tale organo sociale - e questa ha deliberato, a maggioranza e senza il voto favorevole del socio odierno opponente, una modifica dello statuto sociale che non consente più ai soci di recedere in presenza di un giustificato motivo così come invece prevedeva espressamente il precedente statuto.

Non v'è, dunque, da dubitare che la modifica dello statuto sia avvenuta in forza di una deliberazione assunta dall'organo assembleare, senza il concorso del voto del socio odierna parte attrice e che detta modifica abbia comportato l'eliminazione di una causa di recesso espressamente prevista dallo statuto.

3.2. L'art.2532 c.c. prevede al primo comma che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

L'art.2519 c.c. prevede al primo comma che alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

Tra le disposizioni dettate dal Tub in materia di banche cooperative si rinviene l'art.150-bis (articolo inserito dall'art.38 del Dlgs n.310 del 28 dicembre 2004 e, quindi, posteriore alla riforma del diritto societario di cui al Dlgs n.6 del 2003) che al primo comma elenca tutte le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari ed alle banche di credito cooperative, senza ricomprendere né il primo comma dell'art. 2519 c.c. ( a differenza del secondo comma che è invece espressamente richiamato), né l'art. 2437 c.c. .

Deve allora, in secondo luogo, ritenersi che l'ipotesi di recesso legale inderogabile di cui all'art.2437, primo comma, lettera e) c.c. prevista per le società per azioni sia richiamata anche dalla disciplina dettata dal codice civile in materia di società cooperative.

3.3. Resta ora da valutare, alla stregua della previsione di cui all'art.2519 c.c. ed in relazione alle difese svolte sul punto dalla Banca convenuta, se la disciplina sul recesso legale del socio di società per azioni dettata dall'articolo in esame sia o meno compatibile con quella dettata per le società cooperative a mutualità prevalente.

Reputa il tribunale che tale compatibilità sussista e sia piena nel senso di consentire la



ammissibilità del recesso legale di cui all'art. 2437, primo comma, lettera e) c.c. prevista per le società per azioni anche per le società cooperative.

E tale convinzione si fonda sulle seguenti ragioni.

3.3.1. In epoca antecedente alla riforma del diritto societario (allorquando l'art.2437 c.c. prevedeva tre sole ipotesi di recesso legale costituite dal diritto al recesso in capo al socio dissenziente rispetto alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto, del tipo della società o il trasferimento della sua sede all'estero, corrispondenti nell'attuale disciplina a quelle regolate dall'art.2437 primo comma alle lettere a), b) e c) c.c. ) la dottrina che si era espressa favorevolmente nell'ammettere per i soci delle società cooperative l'estensione delle ipotesi di recesso legale - oltre a quella di cui all'art.2523 secondo comma c.c. (*ante novellam*) - anche per quelle di cui all'art.2437 c.c. aveva fatto leva non solo sull'argomento - ancora oggi spendibile alla luce della previsione di cui al primo comma dell'art.2519 c.c. - che la struttura della società cooperativa fosse modellata su quella della società per azioni, ma anche ed, in particolare, sulla considerazione che sarebbe stato illogico negare tali ipotesi tipiche di recesso legale delle società di capitali proprio per le società cooperative, dal momento che per queste il legislatore aveva voluto agevolare al massimo le possibilità di recesso in genere.

Oggi, alla stregua della riforma che ha visto il legislatore dilatare considerevolmente i casi di recesso legale in materia di società per azioni e far emergere quale principio guida di questa innovazione quello della protezione delle minoranze, la compatibilità delle ipotesi di recesso legale previste per le società per azioni nell'ambito delle società cooperative sembra essersi viepiù rafforzata.

Le scelte imposte dalla maggioranza dei soci sono bilanciate dal diritto all'uscita dalla società che il legislatore riconosce nelle ipotesi di recesso legale ai soci di minoranza dissenzienti e che blinda all'ultimo comma dell'art.2437 c.c. con la espressa previsione della nullità di ogni patto rivolto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del recesso legale.

Se questo è il principio che ispira e regge la disciplina dei casi di recesso legale, non per niente statutariamente inderogabili, non sono, allora, la natura di investimento sottostante alla partecipazione azionaria in una società per azioni o, di contro, l'interesse del socio cooperatore ad inserirsi in una compagine sociale a mutualità prevalente per



realizzare tale scopo primario che costituiscono (così come sostenuto dalla difesa della società convenuta) i profili di confronto e gli elementi di distinzione da prendere in esame per valutare la compatibilità della disciplina del recesso legale ai sensi dell'art.2519 c.c. .

E', piuttosto, sul piano della tutela del socio di minoranza rispetto alle scelte della maggioranza che bisogna porsi. E da tale prospettiva deve convenirsi che la tutela del socio cooperatore non può patire differenze e arretramenti rispetto a quella prevista per il socio azionista.

E' ben vero che il socio cooperatore è entrato in società avendo di mira il raggiungimento della causa mutualistica e l'azionista il profitto del proprio investimento, ma entrambi vengono tutelati nello stesso modo di fronte ad alcune specifiche scelte della maggioranza che il legislatore ha reputato lesive del diritto delle minoranze alla partecipazione societaria.

Il diritto di recesso è, dunque, inteso come una tutela che serve a porre rimedio ad una imposizione della maggioranza dei soci.

Inoltre la rilevanza del carattere personale della partecipazione sociale, che è principio cardine della società cooperativa e si manifesta nella struttura e nel funzionamento di tale tipo di società, acquista un notevole peso argomentativo anche a voler seguire l'impostazione difensiva della società convenuta, poiché porta ad escludere che proprio in materia di recesso e, per di più, di recesso legale, la centralità della persona e dell'individualità del socio patisca un minor grado di tutela.

3.3.2. La società convenuta ha fatto leva sulle seguenti argomentazioni per sostenere la non ammissibilità dell'ipotesi di recesso legale ex art.2437 primo comma lettera e) c.c. alle società cooperative a mutualità prevalente.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione dei commissari, letta nel corso dell'assemblea del 23.7.2011, l'eliminazione della causa di recesso statutaria in questione era dipesa dal fatto che essa finiva per configurare un recesso *ad nutum*, come tale contrastante con le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia concernenti la possibilità di imputare a patrimonio di vigilanza il capitale sociale, nonché con le esigenze di adattare lo statuto alle previsioni di Basilea 3. In particolare, le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 263 del 27.12.2006 prevedono al Titolo I, Capitolo 2,



paragrafo 3, comma 2° n. 6) che i titoli rappresentativi delle partecipazioni sociali sono rilevanti ai fini dell'aggregato del patrimonio di vigilanza, laddove, tra le altre condizioni, "non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della banca o di riduzione del capitale sociale". Dall'essere il capitale sociale parte rilevante del patrimonio di vigilanza conseguiva che la partecipazione sociale dovesse essere caratterizzata da tendenziale stabilità, al fine di evitare che una tra le più importanti componenti del patrimonio potesse essere volatile per la sussistenza di motivi di recesso del tutto indeterminati, se non addirittura *ad nutum*, come nel caso di specie.

Ora, a ben vedere, tali argomentazioni scontano un equivoco di fondo.

Il profilo della bontà, legittimità e doverosità delle scelte che i Commissari hanno inteso assumere e proporre all'approvazione assembleare e l'organo assembleare ha, poi, deciso di approvare a maggioranza non può sovrapporsi rispetto a quello della obiettiva eliminazione di una causa di recesso statutariamente prevista ed esistente allorquando il socio era entrato a far parte della compagine sociale.

Il socio ha operato la sua scelta partecipativa in base a ciascuna delle regole legali e statutarie che contribuivano a regolare la vita sociale. Ivi compresa quella di fonte statutaria, di cui si discute nella presente controversia, che gli consentiva di recedere in presenza di una serie di cause indeterminate ed atipiche purchè rette da un giustificato motivo.

Indubbio il potere della maggioranza di modificare tale regola statutaria ed escludere tale ipotesi di recesso e pienamente legittime le ragioni giustificative di tale scelta, è altrettanto indubbio che il socio di minoranza dissenziente resti titolare del diritto di contrapporre a tale scelta della maggioranza quella di rinunciare alla partecipazione in presenza di una modifica sostanziale (sul punto) dello statuto da lui non condivisa.

3.3.3. Anche la giurisprudenza di legittimità nell'occuparsi della compatibilità della disciplina delle società per azioni alle società cooperativa ha avuto modo di rilevare, proprio in materia di recesso del socio cooperatore e con riferimento alla normativa *ante novellam*, che <oltre al recesso legale, previsto dall'art. 2523 e dall'art. 2437 c.c., norma quest'ultima dettata per le società per azioni, ma ritenuta estensibile alle società cooperative (Cass 5790/1980; 1915/1963), l'ordinamento prevede il recesso convenzionale (artt. 2518 cpv. n. 8; 2526 1^ comma c.c.), e se il primo non può essere limitato o



soppresso neppure da clausole statutarie, attraverso la previsione della approvazione degli organi societari, la quale finirebbe per trasformare l'esercizio di un diritto potestativo in una proposta negoziale e per rimetterne l'efficacia alla discrezione di un terzo . . . > (Cass. n.2516 del 2001).

3.3.4. Di recente questo tribunale in altra composizione monocratica ha avuto modo di affrontare e decidere la identica questione di diritto qui in esame sulla base delle seguenti considerazioni che si condividono e testualmente qui di seguito si riportano.

< A sostegno dell'applicazione della norma militano i seguenti argomenti:

- 1) – il carattere inderogabile delle ipotesi di recesso, non sopprimibili dallo statuto;
- 2) – la mancata indicazione da parte del Legislatore dell'art. 2437 c.c. quale norma anche solo in parte inapplicabile alle banche di credito cooperativo;
- 3) – le stesse Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia invocate dalla banca convenuta, che al punto citato (Titolo I, Capitolo 2, paragrafo 3, comma 2°) in nota contengono l'inciso per cui *“restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile”*.

L'interpretazione fatta propria dalla convenuta, secondo cui la norma in esame non si applicherebbe alle modifiche statutarie per così dire *“necessitate”*, ovvero sia imposte dal rispetto delle previsioni dell'autorità di vigilanza (quale per l'appunto l'eliminazione delle cause di recesso *ad nutum*), finirebbe per comportare una parziale abrogazione del dettato normativo, non giustificata da alcun argomento di diritto positivo.

La lettera e) si applica infatti a tutte le cause di recesso, non distinguendo la norma tra cause di recesso eliminate dall'assemblea per sua libera scelta, quale espressione dell'indirizzo della maggioranza, e cause di recesso eliminate per così dire *“doverosamente”*, in ossequio ai dettami dell'autorità di vigilanza.

Ciò che rileva, infatti, è l'eliminazione oggettiva di una causa di recesso.

Peraltro, laddove il Legislatore ha voluto escludere l'applicazione di una disposizione del codice civile alle banche di credito cooperativo - come detto - lo ha fatto espressamente attraverso l'art. 150 - *bis* del Testo Unico Bancario.

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 2524 del 28.3.1990 richiamata dalla difesa della banca convenuta non si rivela pertinente al caso di specie, posto che la fattispecie posta all'esame della Suprema Corte era del tutto differente, trattandosi di una



cooperativa edilizia (non quindi una banca di credito cooperativo) in cui tutti i soci avevano contemporaneamente preteso di esercitare il diritto di recesso: la Suprema Corte ha rilevato l'illegittimità di siffatta condotta, in quanto si poneva in contrasto con le norme inderogabili dettate in materia di scioglimento e liquidazione della società.> (cfr. Sentenza Tribunale di Cagliari dott. Andrea Bernardino del 31.10.2013 resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 promossa da MURRU Silvio contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI – SOCIETÀ COOPERATIVA).

3.4. Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono ed in accoglimento della domanda attrice, deve essere dichiarata l'illegittimità del diniego opposto dalla Banca convenuta al recesso esercitato dall'attore e, per l'effetto, deve essere dichiarato lo scioglimento del rapporto sociale in capo all'attore.

L'accoglimento di tale parte della domanda è assorbente in relazione alle altre cause per le quali l'attore ha esercitato il recesso la cui legittimità sul punto può non essere vagliata dal tribunale.

4. Merita parziale accoglimento, per quanto di ragione, la domanda con la quale parte attrice ha chiesto la condanna della Banca convenuta al pagamento in suo favore del valore della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso in misura pari al valore nominale delle azioni, oltre interessi dalla data di recesso e rivalutazione.

Pacifica in causa la circostanza che l'attore sia titolare di 163 azioni, la somma da liquidarsi in suo favore è pari ad € 42.054,00 in ragione del valore nominale di € 258,00 per azione.

Su tale importo la Banca convenuta dovrà pagare anche gli interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal centottantunesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio relativo al periodo di Amministrazione Straordinaria da parte della Banca d'Italia sino al saldo, mentre non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria.

A sostegno di tale procedimento di liquidazione della quota si riportano e si fanno proprie le motivazioni svolte dal Tribunale di Cagliari nel precedente sopra richiamato.

< Si esamina ora la domanda concernente il rimborso del valore della partecipazione sociale.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2535 c.c., il rimborso delle azioni ha luogo sulla



base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso.

Il successivo secondo comma dispone che la liquidazione della partecipazione sociale avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'atto costitutivo.

A sua volta l'art. 15 dello statuto dispone che il socio receduto ha diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto limitatamente al socio.

Nel caso di specie il recesso si è verificato nel periodo in cui la banca era sottoposta all'Amministrazione Straordinaria, dal 1.1.2010 sino al 30.11.2011: periodo di commissariamento che la legge considera quale unico esercizio (art. 75 terzo comma T.U.B.).

Con la seconda memoria *ex art. 183 sesto comma* la banca convenuta ha prodotto il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011, della durata di un solo mese.

Per espressa affermazione contenuta nella relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione al bilancio 1.12.2011 – 31.12.2011 datata 2.8.2011, il bilancio della fase di Amministrazione Straordinaria è stato approvato da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 75 comma 2 T.U.B. (pag. 7 *"L'operatività è stata condizionata dall'attesa, intervenuta solo di recente, dell'approvazione da parte della Banca d'Italia dei conti della gestione commissariale"*).

Nessuna delle parti ha prodotto il bilancio della fase di Amministrazione Straordinaria. Tuttavia a tale carenza si supplisce attraverso l'esame del bilancio relativo all'esercizio 1.12.2011 – 31.12.2011, dal quale risultano i seguenti elementi: tanto al 31.12.2011 quanto al 30.11.2011 il capitale sociale era pari ad euro 4.168.506,00 (pag. 30); la riserva da sovrapprezzo è stata utilizzata per la copertura delle perdite d'esercizio (pag. 23); infine il numero delle azioni, pari a 16.157, è rimasto invariato, non essendosi verificati ingressi o uscite di soci (pag. 80).

Il socio attore ha quindi diritto al pagamento, a titolo di rimborso delle proprie azioni, della somma di euro . . . , determinata dalla moltiplicazione del valore nominale di ciascuna azione (euro 258,00; capitale: euro 4.168.506,00/n. azioni: 16.157=258,00) per il numero delle azioni di sua proprietà . . . .



Non ha invece diritto alla restituzione del sovrapprezzo, essendo state le relative riserve utilizzate per la copertura delle perdite: trattasi di domanda alla quale l'attore ha rinunciato.

Sulla somma di euro . . . la banca è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, mentre non può essere disposta la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione disciplinata dal principio nominalistico (v. in tal senso, Trib. Milano, 2 maggio 1996, in *Società*, 1996, p. 839).

Posto che il pagamento deve essere eseguito entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso (art. 2535 terzo comma c.c.), nel caso di specie gli interessi di mora, al tasso legale, debbono essere fatti decorrere dal centottantunesimo giorno successivo all'approvazione da parte della Banca d'Italia del bilancio relativo al periodo di Amministrazione Straordinaria (1.1.2010 – 30.11.2011).>

5. Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (rappresentate dal fatto che correttamente la Banca nelle sue prime difese si era opposta alla liquidazione della quota poiché il relativo diritto di credito non era esigibile per non essersi ancora conclusa alla data della notifica dell'atto di citazione la fase dell'Amministrazione straordinaria e non ancora verificata l'approvazione del bilancio da parte della Banca d'Italia, eventi verificatisi poi in corso di causa), le spese debbono essere compensate per la metà e la restante parte nella misura liquidata in dispositivo deve essere posta a carico della società convenuta in ragione della soccombenza. >> .

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda proposta da parte attrice merita accoglimento ed a tale parte deve riconoscersi il diritto al pagamento, a titolo di rimborso delle proprie azioni, della somma di euro 41.280/00, determinata dalla moltiplicazione del valore nominale di ciascuna azione (euro 258,00; capitale: euro 4.168.506,00/n. azioni: 16.157=258,00) per il numero delle 160 azioni di sua proprietà.

4. Le spese processuali, per i motivi sopra richiamati, debbono essere compensate tra le parti in ragione di un mezzo e con condanna della convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, della restante parte nella misura liquidata in dispositivo.





P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari -Società Cooperativa a r.l.-, con sede in Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. Dichiaro lo scioglimento del rapporto sociale in capo alla parte attrice in forza del recesso legittimamente esercitato dal socio con la lettera raccomandata a.r. del 3 agosto 2011;

2. Condanna la Banca convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, del valore della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso in misura pari ad € 41.280,00, oltre interessi di mora al tasso legale con decorrenza dal centottantunesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio relativo al periodo di Amministrazione Straordinaria da parte della Banca d'Italia e sino al saldo;

3. Compensa le spese processuali tra le parti in ragione di un mezzo e condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, della restante parte che liquida in complessivi euro 4.403,42, di cui € 3.627,00 per onorari, oltre agli accessori come per legge e già calcolate le spese vive e le spese generali.

Così deciso in Cagliari, in data 24 settembre 2014.

Il giudice

dott. Ignazio Tamponi

IL CASO.it

